



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del lavoro | Revisore legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del lavoro

Circolare n. 264 – 16 Dicembre 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➤ GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: IMPORTANTI COMUNICAZIONI INVIATE DALL'INPS AGLI INDIRIZZI PEC DELLE AZIENDE

Come già comunicato attraverso precedenti circolari di Studio, si ricorda alle aziende clienti di tenere monitorata quotidianamente la PEC aziendale e di inoltrare prontamente eventuali comunicazioni inviate dall'INPS riguardanti gli ammortizzatori sociali, in quanto l'Istituto utilizza abitualmente il canale della posta certificata per inviare importanti comunicazioni e/o richieste (es. comunicazione di approvazione o eventuali supplementi di istruttoria ai sensi del D.M. 15 Aprile 2016, n. 95442) relative alle istanze dei vari ammortizzatori sociali attivati per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Tali comunicazioni e/o richieste, se non evase per tempo, potrebbero portare a conseguenze molto importanti, incluso il rifiuto definitivo della domanda.

Con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali a pagamento diretto INPS, si precisa che i termini di invio molto stringenti (30 giorni) dei modelli SR41 per far disporre gli ordini di pagamento in favore dei lavoratori, decorrono proprio dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione del periodo di integrazione salariale, comunicato solitamente via PEC.

Si precisa che lo Studio non potrà che considerarsi esonerato circa eventuali responsabilità derivanti da SR41 non inviati e/o inviati in ritardo a causa di comunicazioni inviate dall'Istituto alle aziende ma non inoltrate o inoltrate con ritardo.

➤ **BONUS BABY-SITTING ZONE ROSSE: ONLINE LA PROCEDURA TELEMATICA PER LA RICHIESTA**

Si comunica che con il messaggio n. 4678 dell'11 Dicembre 2020, l'INPS detta le istruzioni operative per la fruizione del bonus per servizi di baby-sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020.

Come noto, il c.d. "Decreto Ristori" prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Beneficiari sono i genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado, iscritti alla Gestione separata o iscritti alle Gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una "zona rossa", vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell'Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata.

La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L'accesso alla domanda on line di bonus per servizi di baby-sitting è disponibile nella sezione "Bonus servizi di babysitting". E' necessario compilare la sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore, nonché della sezione relativa all'altro genitore.

Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 149/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell'altro genitore.

Il limite economico del bonus, pari a 1.000 euro, è stabilito per nucleo familiare ed è possibile presentare anche più di una domanda per ogni figlio. In caso di esito positivo dell'istruttoria, che sarà comunicato attraverso i recapiti forniti dall'utente in fase di acquisizione della domanda (SMS/e-mail/PEC), la somma riconosciuta verrà resa disponibile sul Libretto Famiglia (Li.Fa.).

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo del messaggio:

- [Messaggio INPS n. 4678 dell'11 Dicembre 2020.](#)

➤ **INDENNITA' UNA TANTUM ED ONNICOMPENSIVA PER I LAVORATORI PIU' COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19: ONLINE LA PROCEDURA TELEMATICA PER LA RICHIESTA**

Con la circolare n. 146 del 14 Dicembre 2020, l'INPS comunica che è disponibile l'apposita procedura di compilazione e trasmissione delle istanze e che il termine entro cui procedere, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato prorogato dal 15 al 31 Dicembre 2020.

Come noto, l'indennità una tantum riguarda esclusivamente le seguenti categorie di lavoratori, ovvero le categorie più colpite dall'emergenza in corso:

- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Si precisa che i lavoratori già beneficiari dell'indennità onnicomprensiva del c.d. "Decreto Ristori" (articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del Decreto-Legge n. 137 del 2020) non devono presentare una nuova domanda per l'accesso alle indennità una tantum prevista dal Ristori quater. I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell'indennità onnicomprensiva possono presentare domanda entro la data del 31 Dicembre 2020.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo della circolare:

- [Circolare INPS n. 146 del 14 Dicembre 2020.](#)

➤ **CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19 PER QUARANTENA DEI FIGLI: ONLINE LA PROCEDURA TELEMATICA PER LA RICHIESTA**

Si comunica che con il messaggio n. 4718 del 15 Dicembre 2020, l'INPS ha comunicato la notizia del rilascio della procedura telematica per la presentazione delle istanze di fruizione del congedo COVID-19 per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti.

Si ricorda che il congedo indennizzato per quarantena scolastica dei figli prevede che i lavoratori dipendenti possono utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito, nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 Settembre 2020 ed il 31 Dicembre 2020.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web dell'Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
- tramite il contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- tramite i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 Ottobre 2020.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo del messaggio:

- [Messaggio INPS n. 4718 del 15 Dicembre 2020.](#)

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie